



TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
CANCELLERIA FALLIMENTARE

N.33/2016 Reg. Fall.
N.33/2016 Sent. CC.
N.697/2016 Cron.
N.75/2016 Repertorio
N. 1314 /2016 Mod.2/A/SG

Comunicazione di sentenza dichiarativa di fallimento a carico della società "TRATTORIA DEL PESCATORE DI LOMBARDO BARTOLOMEO & C. S.N.C. IN LIQUIDAZIONE" con sede in Mazara del Vallo (TP), nella Castelvetro, n. 191 P. IVA 00277410817, nonché dei soci illimitatamente responsabili BARTOLOMEO LOMBARDO, nato a Mazara del Vallo (TP) il 30.01.1934 ed ivi residente, C.F.: LMBBTL34A30F061S e SALVATORE INGARGIOLA, nato a Mazara del Vallo (TP) il 12.01.1945 ed ivi residente, C.F.: NGRSVT45A12F061K

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 5, 6, 9, 15 e 16 l. fall.,

Dichiara

Il fallimento della società "TRATTORIA DEL PESCATORE DI LOMBARDO BARTOLOMEO & C. S.N.C. IN LIQUIDAZIONE" con sede in Mazara del Vallo (TP), nella Via Castelvetro, n. 191 P. IVA 00277410817; nonché dei soci illimitatamente responsabili BARTOLOMEO LOMBARDO, nato a Mazara del Vallo (TP) il 30.01.1934 ed ivi residente, C.F.: LMBBTL34A30F061S e SALVATORE INGARGIOLA, nato a Mazara del Vallo (TP) il 12.01.1945 ed ivi residente, C.F.: NGRSVT45A12F061K;

nomina

giudice delegato alla procedura la dott.ssa Mary Carmisciano;

nomina

curatore l'avv. Giuseppina Faugiana (che, allo stato, in base alla documentazione in atti, risulta essere in possesso dei requisiti di cui all'art.

28, co. 3, l.f., come novellato dall'art. 5, co.1, del d.l. 83/2015, convertito in legge dalla l. 132/2015), invitandolo:

1)a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 29 l.f., dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l. f. (come novellato dall'art. 5, co. 1, del d.l. 83/2015, convertito in legge dalla legge. 132/2015);

2)a provvedere alla immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni che si trovano presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni del fallito (ovunque essi si trovino), ai sensi dell'art. 84 l.f.;

3)a comunicare al registro delle imprese, entro 10 giorni dalla nomina, il proprio indirizzo di posta elettronica relativo al presente fallimento (da intendersi cioè come indirizzo p.e.c. specifico della presente procedura), nonché, entro i 15 giorni successivi alla accettazione dell'incarico, i dati di cui all'art. 29, co. 6, del d. l. 78/10, convertito in legge dalla l. 122/2010;

4)a provvedere alla redazione dell'inventario nel più breve termine possibile, in ottemperanza al disposto dell'art. 87 l.f.;

5)a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 104-ter l.f. entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre 180 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza (salva la possibilità di successive modificazioni ed integrazioni del predetto programma, ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo art. 104-ter l.f.), precisando che, in base al co.1 della suddetta disposizione (come novellato dall'art. 6 del d.l. 82/2015, convertito in legge dalla l. 132/2015), il mancato rispetto di tale termine senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore;

6)a presentare al giudice delegato, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, la relazione di cui all'art. 33, co. 1, l.f. (salva, anche in questo caso, la possibilità di successive integrazioni della predetta relazione);

7)a comunicare al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, il nominativo dei creditori che hanno dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro del comitato dei creditori, in modo da consentire la nomina del predetto comitato da parte del giudice delegato in conformità a quanto previsto dall'art. 40 l. f.;

ordina

al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori entro tre giorni, se non è ancora stato eseguito a norma dell'art. 44 l.f., presso la cancelleria fallimentare dell'intestato Tribunale;

stabilisce

il giorno 19/01/2017 h. 09,30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del fallito il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta adunanza per la presentazione delle domande di ammissione al passivo di crediti ovvero di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 93 l.f., avvisando che le domande presentate oltre il predetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive, ai sensi dell'art. 101 l. f.;

autorizza

la prenotazione a debito delle spese di cui all'art. 146 d.p.r. 115/02, con obbligo del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;

manda

alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 l.f..

Così deciso in Marsala, il 08/09/2016 - Sentenza depositata in data 09/09/2016
Seguono le firme.

E' estratto conforme per uso notifica.

Marsala, li 09/09/2016



Il Cancelliere

Rossella Piccione